

Articolo 54. Genere di corsi

In questo articolo sono stati ripresi i corsi già elencati nella legge cantonale in vigore (art. 22 e 23), con l'aggiunta, alla lettera e), dei corsi di preparazione alle scuole previste dagli articoli da 58 a 61 della legge federale (Scuole dei tecnici, Scuole tecniche superiori, Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione e altre Scuole specializzate superiori), nonché di eventuali corsi di aggiornamento.

Articolo 55. Organizzazione

Al cpv. 1 dell'articolo si è voluto affermare il principio che l'organizzazione dei corsi menzionati all'art. 54, salvo la lettera e), spetta in primo luogo alle associazioni, mentre al cpv. 2 si è lasciata aperta la possibilità per il Cantone di organizzare dei corsi quando circostanze particolari lo rendono necessario.

Articolo 56. Contributi

A proposito della partecipazione finanziaria del Cantone alle spese dei corsi organizzati dalle associazioni — che, in base alla legge in vigore, non può essere inferiore al 50% delle spese computabili — vi è stata nella Commissione cantonale una lunga discussione. Particolarmente da parte dei rappresentanti delle associazioni padronali si insisteva per l'indicazione di una percentuale minima di contributo.

Dato che, oltre ai corsi menzionati all'art. 54, vi sono altri corsi, previsti dal progetto di legge, per i quali è prevista una partecipazione finanziaria del Cantone, si è deciso di inserire un capitolo a sè per regolare questa materia (vedi art. 59).

Articolo 57. Spese di partecipazione

È prevista da questo articolo la possibilità per il Cantone di richiedere un contributo alle spese ai partecipanti e ai datori di lavoro, per i corsi da esso organizzati. Nel regolamento verrà precisato per quali corsi il Cantone può chiedere questo contributo.

Articolo 58. Vigilanza

Nessuna osservazione

VI. Partecipazione finanziaria del Cantone

Articolo 59. Ammontare del contributo cantonale

Come abbiamo accennato nel commento all'art. 56, la formulazione di questo articolo è un compromesso fra le diverse tesi presentate nella Commissione cantonale.

A nostro avviso, salvo la norma del cpv. 3, secondo la quale il contributo cantonale non dev'essere inferiore a quello federale, norma, questa, che ci sembra accettabile, la soluzione proposta è abbastanza elastica in quanto permette di tener conto dell'importanza e del genere di corso e delle disponibilità finanziarie dell'ente organizzatore. Essendo previsto, al cpv. 2, che la percentuale minima del contributo verrà definita nel regolamento — più facilmente modificabile — sarà possibile tener conto anche della situazione finanziaria cantonale.

Si è anche parlato, nel corso della discussione, dell'idea di costituire un fondo cantonale per la formazione e il perfezionamento professionali, finanziato con un contributo di tutti i datori di lavoro, prelevato sulla massa generale dei salari, come si fa per gli assegni familiari. Il problema non è stato però approfondito in quanto si vuole attendere l'esito di un ricorso al Tribunale federale presentato da un'associazione padronale ginevrina contro una legge di quel Cantone che introduceva appunto questo prelevamento.

Noi rimaniamo dell'avviso che, considerato lo stato delle finanze cantonali da una parte e la necessità, dall'altra, di incentivare le associazioni a organizzare questi corsi assicurando un adeguato contributo, la soluzione suggerita, se realizzabile, sia la migliore. Importante è altresì il fatto che con questo prelievo tutte le aziende saranno chiamate a contribuire alle spese per la formazione e per il perfezionamento professionali.

VII. Assegni di tirocinio e sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionali

Articoli da 60 a 63.

Il testo di questi articoli — che, corrispondono nella sostanza alle norme presentemente in vigore — è stato concordato con i competenti servizi del Dipartimento della pubblica educazione. Viene seguita la falsa-

riga delle disposizioni che regolano gli assegni di studio.

Come risulta dall'art. 63, le norme di applicazione verranno stabilite con decreto esecutivo.

VIII. Esecuzione della legge

Articoli da 64 a 66

Nulla da osservare. La redazione è stata curata dal giurista del Dipartimento. Le uniche modificazioni apportate nel corso della discussione in seno alla Commissione cantonale riguardano il termine di ricorso — portato da 15 a 30 giorni come per i ricorsi riguardanti l'esito degli esami di fine tirocinio (art. 49) — e l'aumento del massimo della multa da 2'000 a 5'000 fr.

IX. Disposizioni finali

Nessuna osservazione.

Consultazione sul progetto di nuova Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale

L'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale, per incarico del Dipartimento della pubblica educazione, avvia la procedura di consultazione sul progetto di nuova

Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale

interpellando, mediante questo inserto di «Scuola Ticinese»:

i partiti politici, le associazioni padronali, le associazioni dei lavoratori, le associazioni magistrali, le direzioni delle scuole medie, medie-superiori e professionali, i docenti di queste scuole, le assemblee degli allievi delle scuole professionali e delle scuole medie-superiori.

Tutte le osservazioni concernenti il progetto di nuova Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale dovranno essere trasmesse all'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale, via C. Pellandini 4, 6500 Bellinzona, entro il 31 ottobre 1981.

I risultati della consultazione saranno riassunti in un rapporto conclusivo che verrà presentato al Dipartimento della pubblica educazione entro la metà di gennaio del 1982.

Premessa

La nuova Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, accettata dal popolo il 3 dicembre dello stesso anno, disciplina negli articoli 2-5 l'orientamento scolastico e professionale. A seguito dell'accettazione popolare i cantoni sono stati invitati ad adattare le leggi cantonali ai nuovi disposti federali.

Fino ad oggi le disposizioni inerenti l'orientamento scolastico e professionale erano contenute nei primi articoli della Legge cantonale sulla formazione professionale.

A seguito dell'importanza assunta dall'orientamento e dell'evoluzione registrata in

questo settore il Consiglio di Stato propone di staccare questa componente legislativa, elaborando una legge separata sull'orientamento scolastico e professionale.

Questa presa di posizione si basa sulla considerazione che l'orientamento ha una triplice funzione (professionale, scolastica e pre-academica): mentre la legge sulla formazione professionale interessa i giovani che iniziano un apprendistato e gli adulti che conseguono titoli professionali superiori, l'orientamento si rivolge a tutti coloro che desiderano un inserimento professionale, come pure continuare gli studi o anche perfezionarsi in qualsiasi settore economico.

Inoltre l'orientamento si è talmente sviluppato negli ultimi anni, dal punto di vista strutturale e funzionale, da giustificare una legge specifica. Va infine ricordato che la richiesta di una legge separata si sta concretizzando anche in altri cantoni della Svizzera.

Il Consiglio di Stato ha costituito il 19 maggio 1981 un gruppo di lavoro incaricato di allestire l'avamprogetto della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale. Il gruppo è così composto:

Romano Rossi, capo dell'Ufficio di orientamento, presidente;

Renzo Calderari, Sezione formazione professionale;
Mauro De Grazia, Ufficio cantonale di orientamento;
Marco Lafranchi, Ufficio cantonale di orientamento;
Franco Lepori, capo dell'Ufficio dell'insegnamento medio;
Alfredo Lotti, ingegnere;
Basilio Scacchi, già capo ufficio tirocinio della Sezione per la formazione professionale.

Il giurista del Dipartimento della pubblica educazione, Jacques Ducry, ha assunto le funzioni di consulente giuridico.

Occorre rilevare che l'attività di questa commissione ha potuto essere compressa in tempi relativamente brevi anche per il fatto che questa materia era già stata oggetto di esame da parte del gruppo che si è occupato della Legge cantonale sulla formazione professionale, come pure da parte della Commissione cantonale per la formazione professionale.

Dal 5 al 23 giugno il gruppo ha tenuto 4 sedute plenarie, alle quali vanno aggiunte diverse sedute dei sottogruppi, riuscendo a licenziare l'avamprogetto a fine luglio 1981.

Romano Rossi

PROGETTO DI LEGGE SULL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

vista la Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa ordinanza d'esecuzione del 7 novembre 1979,

decreta:

Art. 1. La presente legge disciplina l'orientamento scolastico e professionale nel cantone.

Campo
d'applica-
zione

Art. 2. L'orientamento scolastico e professionale ha per scopo di aiutare giovani e adulti a compiere le scelte scolastiche e professionali in modo consapevole e ragionato.

Scopo
dell'orien-
tamento

Art. 3. ¹L'aiuto ai consultanti si esplica, tenendo in considerazione le loro aspirazioni e attitudini, mediante:

Funzioni

- la documentazione e l'informazione individuale o collettiva sulle vie di formazione, sulle caratteristiche delle diverse professioni, sul mondo del lavoro e sull'evoluzione del mercato del lavoro;
- la consulenza individuale per la scelta di una formazione scolastica o professionale;
- la collaborazione nel collocamento a tirocinio.

²Sono escluse le attività di selezione professionale.

³Il Consiglio di Stato può chiedere la collaborazione dei servizi di orientamento scolastico e professionale per esami di ammissione a scuole pubbliche di natura professionale.

Art. 4. ¹L'orientamento scolastico e professionale è facoltativo e gratuito.

Principi

²Su loro richiesta i genitori sono adeguatamente associati alla consulenza individuale rivolta ai figli.

³I risultati delle consultazioni non possono essere comunicati a terzi, senza il consenso esplicito del consultante.

Art. 5. ¹L'organizzazione dell'orientamento scolastico e professionale è di competenza del Dipartimento della pubblica educazione (detto in seguito Dipartimento).

Organiza-
zione

²Il Dipartimento affida l'orientamento all'Ufficio cantonale di orientamento scolastico e professionale (detto in seguito Ufficio cantonale).

³L'Ufficio cantonale comprende:

- la direzione;
- gli uffici regionali;
- il servizio di orientamento agli studi superiori;
- il servizio di documentazione.

Art. 6. L'Ufficio cantonale è diretto da un orientatore qualificato il quale:

Direzione
cantonale

- dirige e coordina l'attività degli uffici regionali e dei servizi agli studi superiori e di documentazione;
- assicura le relazioni con il Dipartimento;
- rappresenta l'Ufficio cantonale nei rapporti con le scuole e con le associazioni professionali;
- cura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l'orientamento;
- collabora con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;
- presiede il Collegio degli orientatori.

Art. 7. ¹Il Consiglio di Stato fissa i comprensori e le sedi degli Uffici regionali.

Uffici
regionali

²In ogni ufficio regionale operano orientatori qualificati.

³Nel loro comprensorio gli orientatori assicurano:

Funzioni

- l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale nelle sedi di scuola media mediante incontri informativi,

consulenze individuali, organizzazione di periodi di pratica professionale e collaborazione nel collocamento a tirocinio;

- la consulenza a apprendisti e studenti che intendono cambiare la formazione scelta;
- la consulenza ai giovani e agli adulti che per motivi personali o per le esigenze del mercato del lavoro intendono cambiare professione, specializzarsi o indirizzarsi verso una nuova formazione.

Art. 8. ¹Il servizio di orientamento agli studi superiori è affidato a orientatori qualificati con una formazione accademica completa.

Servizio di
orientamento
agli studi
superiori

²Esso ha lo scopo di informare e consigliare:

- agli allievi delle scuole medie superiori e altri interessati nella scelta di uno studio accademico o di un'altra formazione superiore;
- gli studenti universitari o di altre scuole superiori nei casi di riorientamento.

Art. 9. ¹Il servizio di documentazione ha il compito di:

- raccogliere e aggiornare regolarmente le informazioni concernenti le vie di formazione, i contenuti delle varie professioni e degli studi e i documenti sull'evoluzione del mercato del lavoro;
- redigere testi e documenti informativi per i giovani e i loro genitori;
- trasmettere agli uffici regionali la documentazione necessaria per gli orientatori e quella da mettere a disposizione del pubblico e delle scuole.

Servizio di
documentazione

²Al servizio di documentazione sono messi a disposizione studi aggiornati sulle previsioni occupazionali nelle diverse professioni.

Art. 10. Gli orientatori formano il Collegio degli orientatori. Esso:

Collegio
degli
orientatori

- tratta i problemi dell'orientamento con particolare riferimento all'evoluzione delle vie di formazione, delle professioni e del mondo del lavoro;
- agevola tra gli orientatori gli scambi concernenti l'esperienza e le tecniche professionali;
- elabora proposte per l'aggiornamento professionale.

Art. 11. Il Dipartimento può dichiarare obbligatorio, per gli orientatori, l'assolvimento di corsi di perfezionamento.

Perfezio-
namento

Art. 12. ¹All'opera di orientamento collaborano:

Collabora-
zione

- le direzioni scolastiche;
- i docenti, in particolare i docenti di classe;
- la Sezione cantonale per la formazione professionale e la Commissione cantonale per la formazione professionale;
- tutti gli altri servizi dello Stato interessati all'attività orientativa.

²Per le modalità di lavoro all'interno delle scuole l'Ufficio cantonale stabilisce appropriati accordi preliminari con i responsabili dei settori scolastici interessati.

³L'Ufficio cantonale stabilisce accordi di collaborazione con le associazioni professionali e le aziende per l'opera di informazione e per il collocamento a tirocinio dei giovani.

Art. 13. Con l'entrata in vigore della presente legge, resta abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile, segnatamente gli art. 4, 5, 6 e 7 della Legge cantonale sulla formazione professionale del 16 febbraio 1971.

Disposizioni
abrogate

Art. 14. ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata in
vigore

²Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

Bellinzona, 29 luglio 1981